

Associazione Artistica Culturale

CANTHARIDE

Via Matteotti, 18/1 – 400069 Zola Predosa (BO)

P.I. 01958831206 – C.F. 91154820376

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi, 01 Settembre 2022 alle ore 20:00, si riunisce presso l'Auditorium Spazio Binario, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017);
- 2) Varie ed eventuali.

All'ora indicata assume la presidenza, il Presidente Massimiliano Frabetti il quale, constatato che:

- sono presenti il Consiglio: in persona di sè medesimo, Elena Galeotti (Vice Presidente) e (Segretario pro-tempore), Riccardo Marchi (Consigliere), Alessio Guerra (Consigliere); i Soci: Stefano Vacchi e Silvia Urbani; hanno giustificato la propria assenza i soci rimanenti;
- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo affissione presso la sede operativa trenta giorni prima della data odierna ovvero a far data dal 15 Luglio;
- il Presidente chiede di fungere da Segretario a Elena Galeotti che accetta.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione, approvato con assemblea del 28/05/2021, al fine di recepire le indicazioni formulate dall'Ufficio Regionale Registro Unico Enti Terzo Settore. Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sull'articolo 12, estendendo il diritto di voto a qualunque socio in regola con la quota associativa, anche se minorenne il cui esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Si propone inoltre la modifica all'articolo 23, riformulandolo in modo da renderlo conforme all'articolo 9 del DL 117/2017.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

APPROVA

il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Emilia Romagna nei termini di legge.

Alle varie ed eventuali, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 20.45 dichiara chiusa e sciolta l'Assemblea previa stesura, lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

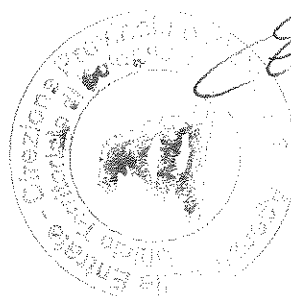
Il Presidente

(Massimiliano Frabetti)



Il Segretario

(Elena Galeotti)



COMUNE DI BOLOGNA - UFFICIO DI BOLOGNA
Registrazione il 28 SET. 2022, foglio 3 al N° 6059
Pagate € ESENTI
(Euro)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CANTHARIDE

STATUTO DEFINIZIONE E FINALITA'

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*:

"Associazione Artistica Culturale Cantharide – APS", da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Zola Predosa, in via Tintoretto n. 23, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

FINALITÀ, OBIETTIVE ATTIVITÀ.

ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati ed ispirandosi a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli stessi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

L'associazione realizza i propri scopi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con le seguenti attività:

- La ricerca teatrale e la formazione per i giovani, sia nelle scuole che in ambito extra-scolastico sui linguaggi che appartengono all'arte teatrale;
- La promozione del teatro contemporaneo per spettatori giovani e adulti;
- La produzione e la realizzazione di allestimenti che dialoghino costantemente con altre forme espressive d'arte contemporanea (video-installazioni, installazioni artistiche, musica dal vivo, teatro danza e linguaggi alternativi).

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- progettare e gestire festival e rassegne teatrali, musicali, di danza, manifestazioni culturali e in generale dello spettacolo riprodotto e dal vivo;
- realizzare progetti attinenti la vita culturale e dell'attività editoriale nel suo complesso, realizzare eventi speciali nel capoculturale;
- svolgere attività di formazione artistica, di perfezionamento e specializzazione professionale nel campo dello spettacolo e della cultura in genere;
- produrre e promuovere spettacoli teatrali, eventi spettacolari, film e programmi radiotelevisivi.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

- 1) collaborare con associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 2) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- 3) attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, persona giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente Statuto.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni. Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente.

ART. 4

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, l'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di domanda presentata da minori di età, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

ART. 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ART. 6

I soci hanno diritto:

- a frequentare i locali sede dell'Associazione ed a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall' Associazione stessa;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; in particolare in merito all'approvazione del Bilancio, all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- ad esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 7

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

ART.8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso qualora si tratti persona fisica;
- messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio sia attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;
- mancato pagamento della quota sociale;
- recesso od esclusione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dall'iscrizione sul Libro dei Soci.

I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante lettera raccomandata, per i seguenti motivi:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- quando in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni anche morali all'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione.

I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE BILANCIO

ART. 9

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue

attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 10

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Bilancio. Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ORGANI SOCIALI

ART. 11

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) L'organo di controllo, qualora l'assemblea ne ritenga opportuna la nomina o al verificarsi

delle condizioni di legge.

ASSEMBLEE

ART. 12

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle deliberazioni assunte assemblearmente.

L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata o tramite comunicazione scritta da inviarsi ai Soci anche tramite lettera, email, sms ovvero altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi la chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne allorché ne faccia richiesta motivata con l'indicazione delle materie da trattare il Collegio Sindacale (se nominato) o almeno un decimo dei soci.

In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno della prima ed eventualmente della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.

Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli Associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, due soci.

ART. 13

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto, nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'assemblea Straordinaria. In particolare sono compiti riservati all'Assemblea Ordinaria:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera validamente

a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 14

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, trasformazione, fusione o scissione e delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario la cui nomina spetta all'Assemblea, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) eletti dall'Assemblea dei soci fra i Soci che ne hanno diritto.

La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione della stessa.

A tal fine il Consiglio Direttivo deve, a titolo esemplificativo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- compila i progetti per l'impiego del residuo di Bilancio;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e provvedere al coordinamento delle stesse.
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

ART. 19

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea dei Soci immediatamente successiva. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE e SEGRETARIO

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuitogli è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 21

Il Segretario coordina l'attività dell'associazione e assume le necessarie iniziative per la sua continuità; è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione e cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 22

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa solo con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 14.

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà su proposta del Consiglio Direttivo e previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

ART. 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

FORO COMPETENTE

ART. 25

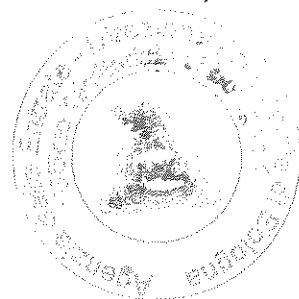
Qualora insorgessero controversie tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, per la cui definizione possa essere fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria è competente il Foro di Bologna.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLA ENTRATA Ufficio di COLOGNA
Registrato al n. 6059 Serie 3 allegato dell'atto



[Handwritten signature]



r_emiro.giunta - Prot. 05/10/2022.1001841.E